

Deliberazione 17 gennaio 2011 - ARG/elt 2/11

Aggiornamento per l'anno 2008 del valore del fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 2007, n. 348/07, relativo alle società Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG e ASM Terni S.p.A. e rideterminazione per l'anno 2008 del valore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per la società ASSEM S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 gennaio 2011

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007 – Allegato A alla deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione n. 96/04);
- le Modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione n. 96/04 (di seguito: Allegato A alla deliberazione n. 96/04);
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 202/06 (di seguito: deliberazione n. 202/06);
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2007, n. 30/07 (di seguito: deliberazione n. 30/07);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2007 n. 109/07 (di seguito: deliberazione n. 109/07);

- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2007 n. 136/07 (di seguito: deliberazione n. 136/07);
- la deliberazione dell’Autorità 11 dicembre 2007 n. 316/07 (di seguito: deliberazione n. 316/07);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007 n. 348/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura dell’energia elettrica – Periodo di regolazione 2008-2011 – Allegato A alla deliberazione n. 348/07 (di seguito: Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011);
- la deliberazione dell’Autorità 4 febbraio 2008 ARG/elt 8/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 8/08);
- la deliberazione dell’Autorità 25 febbraio 2008 ARG/elt 21/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 21/08);
- la deliberazione dell’Autorità 6 maggio 2008 ARG/elt 54/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 54/08);
- la deliberazione dell’Autorità 11 settembre 2008 ARG/elt 121/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 121/08);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2008 ARG/elt 196/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 196/08);
- la deliberazione dell’Autorità 10 febbraio 2009 ARG/elt 14/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 14/09);
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2009 ARG/elt 163/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 163/09);
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2009 ARG/elt 172/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 172/09);
- la deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2010 ARG/elt 16/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 16/10);
- la deliberazione dell’Autorità 6 aprile 2010 ARG/elt 48/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 48/10);
- la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2010 ARG/elt 92/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 92/10);
- la deliberazione dell’Autorità 30 settembre 2010 ARG/elt 163/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 163/10);
- il parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, n. 5388;
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2010, GOP 75/10.

Considerato che:

- il comma 49.1 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007 - ha istituito il regime di perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;
- la deliberazione n. 96/04 ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all’articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;

- ai fini della determinazione dell'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, ai sensi del comma 49.3 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007 - sono state condotte specifiche istruttorie;
- le deliberazioni n. 202/06, 30/07, 109/07, 136/07, ARG/elt 8/08, ARG/elt 21/08, ARG/elt 54/08, ARG/elt 121/08, ARG/elt 163/09, ARG/elt 48/10 hanno determinato il fattore di correzione specifico aziendale (di seguito: fattore Csa) dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per l'anno 2004, di cui al comma 49.3 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007 - per le seguenti società, in misura pari a:

<i>Società</i>	<i>Deliberazione</i>	<i>Csa₂₀₀₄</i>
Acea Distribuzione S.p.A.	30/07	0,1875
AEM Elettricità S.p.A. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.)	ARG/elt 121/08	0,1391
Amaie Sanremo S.p.A.	136/07	0,1310
ASM Distribuzione elettricità s.r.l. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.)	ARG/elt 8/08	0,1378
ASSEM S.p.A. di San Severino Marche	ARG/elt 54/08	0,2378
Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG	109/07 - ARG/elt 21/08	0,0333
Deval S.p.A.	202/06	0,1083
Idroelettrica Valcanale S.a.s.	ARG/elt 163/09	0,4730
ASM Terni S.p.A.	ARG/elt 48/10	0,0394

- l'articolo 1. della deliberazione n. 316/07 ha stabilito le modalità per l'aggiornamento del fattore Csa per gli anni 2005, 2006 e 2007;
- le deliberazioni ARG/elt 196/08, ARG/elt 14/09, ARG/elt 172/09, ARG/elt 16/10 e ARG/elt 92/10 hanno aggiornato il fattore Csa per gli anni 2005, 2006 e 2007 per le società già ammesse al regime di perequazione specifico aziendale, in misura pari a:

<i>Società</i>	<i>Csa₂₀₀₅</i>	<i>Csa₂₀₀₆</i>	<i>Csa₂₀₀₇</i>
Acea Distribuzione S.p.A.	0,1762	0,1805	0,1802
AEM Elettricità S.p.A. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.)	0,1369	0,1168	0,0859
Amaie Sanremo S.p.A.	0,1285	0,1408	0,1437
ASM Distribuzione elettricità s.r.l. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.)	0,1314	0,1349	0,0981
ASSEM S.p.A. di San Severino Marche	0,2356	0,2352	0,2334
Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG	0,0299	0,0377	0,0636
Deval S.p.A.	0,1067	0,1193	0,1249
Idroelettrica Valcanale S.a.s.	0,4533	0,4636	0,4474
ASM Terni S.p.A.	0,0322	0,0357	0,0313

- il comma 42.2 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011 - ha stabilito che la partecipazione alla perequazione specifica aziendale è riservata alle imprese ammesse alla medesima perequazione per il periodo di regolazione 2004 - 2007;
- il comma 42.4 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2008-2011 - ha stabilito che per l'anno 2008, il fattore Csa, definito ai sensi delle deliberazioni n. 5/04 e n. 96/04, è calcolato con riferimento al ricavo ammesso perequato di distribuzione della singola impresa per l'anno 2008 e con riferimento al costo effettivo di distribuzione per l'anno 2008, calcolato sulla base di istruttorie

individuali condotte dalla Direzione tariffe in coerenza con i criteri utilizzati per la fissazione dei costi riconosciuti per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica per il primo anno del periodo regolatorio 2008-2011;

- la deliberazione ARG/elt 163/10 ha aggiornato il fattore Csa per il 2008 per le seguenti società in misura pari a:

<i>Società</i>	<i>Csa₂₀₀₈</i>
Acea Distribuzione S.p.A.	0,2338
AEM Elettricità S.p.A. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.)	0,1499
Amaie Sanremo S.p.A.	0,2897
ASM Distribuzione elettricità s.r.l. (oggi A2A Reti Elettriche S.p.A.)	0,1543
ASSEM S.p.A. di San Severino Marche	0,1174
Deval S.p.A.	0,1812

Considerato altresì che:

- la deliberazione ARG/elt 163/10 ha rimandato l'aggiornamento del fattore Csa per il 2008 per le società Idroelettrica Valcanale S.a.s., Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG e ASM Terni S.p.A. a valle di approfondimenti da parte della Direzione tariffe sui dati da queste comunicati per lo svolgimento delle istruttorie finalizzate al suddetto aggiornamento e sui dati di perequazione generale del medesimo anno;
- lo svolgimento dei suddetti approfondimenti da parte della Direzione tariffe ha comportato la necessità da parte delle società Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG e ASM Terni S.p.A. di comunicazione alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) di nuovi dati ai fini del calcolo dell'ammontare di perequazione generale per il 2008;
- la Cassa, in data 4 novembre 2010 (prot. Autorità 036939 del 8 novembre 2010), ha comunicato all'Autorità i nuovi risultati di perequazione generale per l'anno 2008 per le società Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG e ASM Terni S.p.A. e che, sulla base dei medesimi risultati, la Direzione tariffe ha potuto quantificare per le suddette società il valore del ricavo ammesso perequato per l'anno 2008;
- la società ASSEM S.p.A., in data 11 ottobre 2010 (prot. Autorità 034501 del 15 ottobre 2010), ha presentato all'Autorità istanza di rideterminazione del fattore Csa per il 2008 a causa di errori nei dati già comunicati alla Direzione tariffe ai fini dell'aggiornamento del suddetto fattore;
- per le società Idroelettrica Valcanale S.a.s. permane la necessità di condurre ulteriori approfondimenti sui dati da questa comunicati alla Direzione tariffe per lo svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'aggiornamento del fattore Csa per il 2008;
- l'aggiornamento del fattore Csa per il terzo periodo di regolazione rientra nelle attività indifferibili e urgenti in quanto queste rispondono a specifiche istanze dei soggetti interessati, la cui mancata ottemperanza potrebbe costituire motivo di ricorso e di responsabilità civile per danni legati al ritardo nella definizione del suddetto aggiornamento.

Ritenuto opportuno:

- sulla base dei dati in possesso degli uffici dell'Autorità per le società Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG e ASM Terni S.p.A aggiornare il fattore Csa, per l'anno 2008 in misura pari a:

<i>Società</i>	<i>Csa₂₀₀₈</i>
Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG	0,1899
ASM Terni S.p.A.	0,1304

- rideterminare il fattore Csa per il 2008, già deliberato con deliberazione ARG/elt 163/10, per la società ASSEM S.p.A. nella misura pari a 0,1384;
- rimandare ulteriormente l'aggiornamento del fattore Csa per il 2008 per la società Idroelettrica Valcanale S.a.s. a valle degli approfondimenti che saranno svolti dalla Direzione tariffe sui dati da questa comunicati per lo svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'aggiornamento del suddetto fattore

DELIBERA

1. di determinare per le società Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG e ASM Terni S.p.A il fattore Csa, per l'anno 2008, in misura pari a:

<i>Società</i>	<i>Csa₂₀₀₈</i>
Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG	0,1899
ASM Terni S.p.A.	0,1304

2. rideterminare il fattore Csa per il 2008, già deliberato con deliberazione ARG/elt 163/10, per la società ASSEM S.p.A. nella misura pari a 0,1384;
3. di rimandare ulteriormente l'aggiornamento del fattore Csa per il 2008 per la società Idroelettrica Valcanale S.a.s. a valle degli approfondimenti che saranno svolti dalla Direzione tariffe sui dati da questa comunicati per lo svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'aggiornamento del suddetto fattore;
4. di disporre che la Cassa corrisponda alle società di cui al precedente punto 1. e 2. gli ammontari relativi alla perequazione specifica aziendale per l'anno 2008 indicati sulla base dei fattori di cui al medesimo punto 1. e 2. e del ricavo ammesso perequato comunicato dall'Autorità;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione alle società di cui al precedente punto 1. e 2. e alla Cassa;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

17 gennaio 2011

Il Presidente: Alessandro Ortis